

Piano Cimiteriale Martinengo



ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.

DEL

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.

DEL

REDAZIONE E
COORDINAMENTO:

arch. Paolo Carzaniga
Via Don Luigi Palazzolo n. 23C, 24122 Bergamo
035.210006 | architetto@paolocarzaniga.it | www.paolocarzaniga.it
in collaborazione con arch. Rosalita Sara Boschi

Dott. Geol. Roberto Pagani
consulenza geologica

Dott. Andrea Capelletti
consulenza agronomica

RUP:

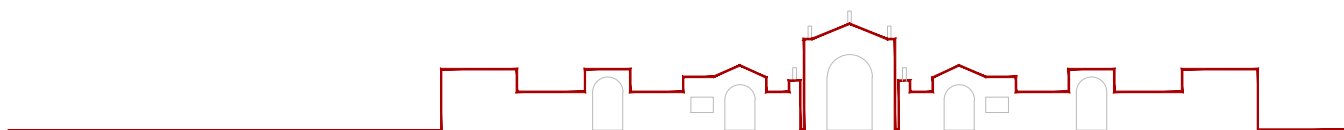
arch. Francesco Antonio Benfatto
Responsabile settore Servizi Tecnici - Comune di Martinengo

INDIRIZZO:

Via Romano, 24057 Martinengo (BG)

OGGETTO:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



		N. ALLEGATO:
DATA:	31/03/2026	02
EMISSIONE:	C	

* I testi non possono essere riprodotti o ceduti a terzi senza autorizzazione scritta del progettista.

INDICE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

• **TITOLO I: IL PIANO CIMITERIALE**

DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 - Riferimenti</i>	3
<i>Art. 2 - Campo operativo e modalità di attuazione del Piano Cimiteriale</i>	4
<i>Art. 3 - Realizzazione per fasi delle previsioni del Piano Cimiteriale e aggiornamento</i>	5
<i>Art. 4 - Fasce di rispetto cimiteriale</i>	5
<i>Art. 5 - Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi nel cimitero</i>	5

• **TITOLO II: LE SEPOLTURE**

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 6 - Tipologia delle sepolture in concessione</i>	6
<i>Art. 7 - Campi di mineralizzazione o di consumo</i>	6
<i>Art. 8 - Aree per calamità</i>	6
<i>Art. 9 - Aree per dispersione ceneri (Giardino delle Rimembranze)</i>	7

CAPO II: INUMAZIONI

<i>Art. 10 - Sepolture ad inumazione in campo decennale</i>	7
<i>Art. 11 - Ornamentazione sepolture a inumazione</i>	7
<i>Art. 12 - Monumento sepolture a inumazione</i>	7

CAPO III: TUMULAZIONI

<i>Art. 13 - Sepolture a tumulazione</i>	8
<i>Art. 14 - Sepolture a tumulazione non a norma e loro deroga</i>	8

CAPO IV: COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE

<i>Art. 15 - Loculi, ossari e cinerari</i>	9
<i>Art. 16 - Tombe private in muratura (tombine)</i>	9
<i>Art. 17 - Cappelle di famiglia</i>	10
<i>Art. 18 - Inumazioni</i>	10

<i>Art. 19 - Ossari</i>	<i>10</i>
<i>Art. 20 - Cinerari</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 - Sepolture per altre Religioni</i>	<i>11</i>
<i>Art. 22 - Epigrafi</i>	<i>11</i>
<i>Art. 23 - Obbligo di manutenzione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 24 - Piante ornamentali</i>	<i>12</i>
<i>Art. 25 - Giardini e addobbi floreali</i>	<i>12</i>
<i>Art. 26 - Tipi d'illuminazione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 27 - Servizio d'illuminazione elettrica</i>	<i>13</i>

CAPO V: ALTRI SPAZI CIMITERIALI

<i>Art. 28 – Manufatti e ambienti di servizio</i>	<i>13</i>
<i>Art. 29 – Spazi aperti</i>	<i>13</i>

TITOLO I: IL PIANO CIMITERIALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si applicano le disposizioni delle seguenti normative nazionali e regionali vigenti in materia di polizia mortuaria.

1. il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 Settembre 1990, n° 285
“Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” e ss. mm e ii. che dedica:
 - il Capo X alla Costruzione dei cimiteri, dei Piani cimiteriali,
Disposizioni tecniche generali;
 - il Capo XI alla Camera mortuaria;
 - il Capo XII alla Sala delle autopsie;
 - il Capo XIII all'Ossario comune;
 - il Capo XIV alla Inumazione;
 - il Capo XV alla Tumulazione;
 - il Capo XVI alla Cremazione;
 - il Capo XVIII alle Sepolture private nei cimiteri;
 - il Capo XX ai Reparti speciali nei cimiteri;
2. la Legge regionale del 30/12/2009, n. 33 e ss. mm. e ii. ed il regolamento regionale del 14.06.2022, n. 4 ed i suoi allegati;
3. il Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali;
4. la Circolare del Ministero della Sanità datata 24 Giugno 1993, n° 24 esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. il 10 Settembre 1990, n° 285, in specie:
 - il punto 10: criteri di determinazione dell'area cimiteriale;
 - il punto 12: indicazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale;
 - il punto 13: revisione di criteri costruttivi per i manufatti per la tumulazione;
 - il punto 14: gli impianti di cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie;
 - il punto 16: ristrutturazione di cimiteri esistenti;

5. l'art. 28 della Legge del 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" per quanto attiene la fascia di rispetto e le competenze del Consiglio Comunale e dell'ATS.

Art. 2 - Campo operativo e modalità di attuazione del Piano Cimiteriale

Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica, all'interno delle aree di accesso, antistante e retrostante, aree limitrofe destinate a verde pubblico oppure ad uso privato, aree di parcheggio è soggetto alle indicazioni contenute nelle presenti Norme, negli elaborati di Piano Cimiteriale nonché nel Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali, che qui si intendono integralmente richiamati.

Il Piano viene attuato mediante:

- a) il conforme uso delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
- b) la conforme predisposizione e preparazione di campi e reparti con ridisegno di quelli esistenti laddove previsto;
- c) la conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione;
- d) l'adeguamento e il miglioramento di infrastrutture;
- e) l'attuazione di regolari e programmate operazioni atte a garantire le rotazioni di legge;
- f) l'attuazione di specifici interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale;
- g) l'esecuzione di opere finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche;
- h) il mantenimento delle superfici a verde, l'arricchimento del verde con l'introduzione di adeguate essenze arboree e arbustive;
- i) l'esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione su aree e costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

Art. 3 - Realizzazione per fasi delle previsioni del Piano Cimiteriale e aggiornamento

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 2 circa le modalità di attuazione del Piano Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell'arco dei 20 anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell'ambito della verifica del Piano prevista per legge.

Il Comune è tenuto a revisionare il Piano almeno ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero. Lo scopo è valutare eventuali variazioni secondo la tendenza delle sepolture e adottare i relativi criteri di adeguamento.

Esumazioni ed estumulazioni a scadenza dovrebbero poi essere eseguite con gradualità e continuità per garantire avvicendamenti e rotazioni, soprattutto nei campi comuni e nei loculi.

Sono inoltre da predisporre le opere previste dal Piano, come indicato nella Relazione tecnica illustrativa, secondo le priorità ivi indicate.

Art. 4 - Fasce di rispetto cimiteriale

La fascia di rispetto attuale del cimitero si estende per una distanza di 50 metri dal perimetro dello stesso; l'area è visibile nella tavola *TAV03_Inquadramento*. Tale distanza, inferiore rispetto ai 200 metri previsti generalmente dal D.P.R. 285/90, è stata autorizzata in fase di approvazione del Piano Cimiteriale precedente.

È vietato costruire entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, in quanto i cimiteri devono essere isolati dall'abitato (ex art. 57 D.P.R. 285/90 e ss. mm. e ii.).

Art. 5 - Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi nel cimitero

Tutti gli interventi sono subordinati a preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale, fatti salvi i casi disciplinati dal Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali. All'ATS rimangono le competenze attribuite con Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e ss. mm. e ii., Circ. del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e ss. mm. e ii. e R.R. 14 giugno 2022 n. 4.

Per lavori di straordinaria manutenzione ci si dovrà attenere a quanto indicato nel Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali.

Ogni nuova opera e/o intervento di ristrutturazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio.

TITOLO II: LE SEPOLTURE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 – Tipologia delle sepolture in concessione

Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile.

Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- loculi (colombari);
- tombine;
- cinerari;
- ossari;

Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano, destinate:

- all'inumazione decennale delle salme;
- alla costruzione di tombe in muratura;
- alla costruzione di cappelle, a cura e spese di privati.

Art. 7 – Campi di mineralizzazione o di consumo

Per consentire la liberazione di loculi ed aree alla scadenza delle concessioni, il Piano prevede espressamente l'individuazione dei campi ove i resti possano essere trasferiti per il completamento dei processi naturali di mineralizzazione o di consumo.

L'inumazione dei resti dura normalmente cinque anni; il tempo di seppellimento determinato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 e ss. mm. e ii. viene comunque ridotto a 2 — 3 anni con impiego di soluzioni enzimatiche di cui al punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 e s.m.i. e previa autorizzazione ATS. Tale soluzione può essere adottata dall'Amministrazione Comunale per accelerare le previsioni di rotazione, ma solo previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente.

Sulle sepolture sarà posizionato, a cura del Comune, un cippo per l'identificazione del defunto.

Art. 8 – Aree per calamità

In aggiunta alle previsioni di cui all'art. 3, le previsioni degli spazi di sepoltura hanno tenuto conto di eventuali situazioni per calamità ed epidemie.

Art. 9 – Aree per dispersione ceneri (Giardino delle Rimembranze)

Come da indicazioni del Regolamento Regionale n. 4/2022, il Piano Cimiteriale deve individuare specifica area per la dispersione, mediante spargimento, delle ceneri provenienti da cremazione, denominata “Giardino delle Rimembranze”. Il piano ha confermato il giardino attualmente esistente, individuando però una possibile area in cui trasferire tale funzione.

CAPO II: INUMAZIONI

Art. 10 – Sepulture ad inumazione

Come previsto al Capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e ss.mm. e ii, le inumazioni sono sepolture singole in terra della durata di 10 anni.

A questo scopo il Piano Cimiteriale riserva apposito campo, come evidenziato nella *TAV05.2_Progetto_sepulture*.

Le caratteristiche dimensionali delle fosse e le modalità di utilizzo sono quelle previste dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm. e ii. e comunque indicate nel Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali.

Art. 11 – Ornamentazione sepolture ad inumazione

Ogni fossa è contrassegnata con una scritta di materiale inalterabile indicante il nome e il cognome del defunto e, salvo espressa volontà contraria, la data di nascita e di morte del medesimo.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata una piastrina metallica (o di altro materiale idoneo e resistente) recante impresso in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 12 – Monumento sepolture ad inumazione

Sulle sepolture ad inumazione in concessione potrà essere realizzato, a cura e spese dei parenti del defunto, un monumento copri tomba di fattura semplice, le cui specifiche sono riportate nel Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali.

La superficie lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

CAPO III: TUMULAZIONI

Art. 13 - Sepulture a tumulazione

Sono a tumulazione la sepoltura di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie, siano esse costruite dal Comune o dal concessionario di area.

Le sepulture a “sistema di tumulazione” di proprietà del Comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepoltura private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali.

Partendo dall'esecutività del presente piano, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere ingombro libero interno non inferiore alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70, larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda della tipologia di tumulazione (laterale o frontale), lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per cento. All'interno di ogni loculo dovranno essere garantite condizioni strutturali tali da poter raccogliere e contenere nel tempo almeno 50 litri di liquidi.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui all'articolo 22 del Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022.

Ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti; in tal caso, deve essere realizzato uno spazio esterno libero per l'accesso diretto ai singoli feretri, in modo che non si debbano manomettere i loculi vicini o, se trattasi di tombe sotterranee, di viali e i vialetti del cimitero. In quest'ultimo caso, la larghezza del vestibolo non potrà essere inferiore a cm. 90 per permettere un accesso sicuro e agevole al personale addetto.

Tutte le tombe interrate dovranno essere impermeabilizzate per prevenire il rischio di infiltrazioni.

L'ingombro interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo di dimensioni nette cm 80 (lunghezza) x 40 x 40.

L'ingombro interno per tumulazione in nicchia cineraria individuale non dovrà essere inferiore ad un cubo di lato cm 40.

È consentito tumulare resti ossei e/o urne cinerarie nello stesso loculo occupato da un feretro.

Art. 14 - Sepulture a tumulazione non a norma e loro deroga

I loculi e i tumuli non conformi a quanto previsto dal presente Piano sono da ritenersi non a norma, quindi non utilizzabili per nuove tumulazioni sino al loro adeguamento.

CAPO IV: COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE

Art. 15 - Loculi, ossari e cinerari

Le lastre di chiusura di loculi, ossari e cinerari sono realizzate in marmo chiaro.

Le lampade votive, alimentate con energia elettrica della rete pubblica, sono fornite esclusivamente dal Comune previo pagamento della tariffa di allaccio e del canone di abbonamento annuale.

Le iscrizioni epigrafiche devono essere applicate sulle lapidi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma, pena la decadenza della concessione.

È altresì consentita l'apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'applicazione di immagini (in genere sacre).

La Direzione Cimiteriale può provvedere alla sostituzione della lapide di chiusura del loculo, qualora si rilevi la precarietà della stessa.

L'Amministrazione Comunale può imporre l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria al concessionario di tombe e cappelle, qualora si rilevi l'incuria delle stesse.

Art. 16 - Tombe private in muratura (tombine)

Il concessionario della tomba deve provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione e alla manutenzione della stessa.

La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera di un eventuale monumento sopra di essa deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento dell'Ufficio. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità d'esecuzione ed il termine d'ultimazione dei lavori.

Il concessionario deve presentare domanda scritta entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione d'assegnazione dell'area; la mancata presentazione comporta l'avvio del procedimento di decadenza, previa diffida. Se confermata, la decadenza della concessione non prevede diritto al rimborso.

Gli eventuali monumenti ed elementi decorativi posti sulle tombe saranno oggetto d'esame progettuale da parte della Commissione Tecnico Artistica cimiteriale, di cui al Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali. I monumenti devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti o i viali.

L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

La costruzione della tomba deve essere in ogni caso contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 17 – Cappelle di famiglia

Il concessionario dell'area destinata alla costruzione di cappella deve provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione della stessa.

Come per le tombe, anche la costruzione delle cappelle deve essere autorizzata dall'Ufficio tecnico comunale e deve rispettare le prescrizioni della Commissione Tecnico Artistica cimiteriale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità d'esecuzione ed il termine d'ultimazione dei lavori. Nell'atto d'approvazione del progetto è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il concessionario deve presentare domanda scritta entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione d'assegnazione dell'area; la mancata presentazione determina la decadenza della concessione senza diritto al rimborso. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su modulo fornito dall'ufficio tecnico comunale; essa deve essere anche dall'imprenditore esecutore dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, con specifica dei materiali utilizzati e delle tecniche di posa degli stessi. La richiesta deve contenere almeno una pianta, una sezione e i prospetti di tutti i lati della cappella in scala 1:20. Oltre ai disegni, devono essere presentati anche i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, in particolare dei cancelli, delle inferriate e delle vetrate. Tutti i disegni devono recare la firma del tecnico progettista, del responsabile dei lavori, dell'esecutore e del committente. Deve infine essere indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, pittura o mosaico di rilevante importanza decorativa (se presenti). L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 18 - Inumazioni

Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione semplice, è necessario osservare le prescrizioni di cui al Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali.

Art. 19 - Ossari

I resti mortali (ossa) possono essere conferiti in:

- ossario comune;
- ossario singolo in concessione.

Nell'ossario comune devono essere raccolte le ossa che si rinvencono in area cimiteriale o altrove, nonché in occasione delle esumazioni ordinarie secondo indicazioni di cui all'art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss. mm. e ii. Su esplicita richiesta dei parenti dei defunti, i resti ossei possono essere trasferiti in altre sepolture avute in concessione, le quali devono avere caratteristiche e dimensioni di cui all'art. 67 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss. mm. e ii. nonché del Regolamento Regionale del 14 giugno 2022 n. 4.

Gli ossari in concessione vengono costruiti dal Comune e devono avere le caratteristiche di cui al Regolamento Regionale del 14 giugno 2022 n. 4, cioè di dimensioni nette interne non inferiori a cm 80 (lunghezza) x 40 x 40.

Art. 20 - Cinerari

Su esplicita richiesta degli interessati le ceneri del defunto possono essere

- disperse nel Giardino delle Rimembranze, ovvero nel cinerario comune di cui al precedente art. 9
- collocate in urna da conservare nelle nicchie cinerarie appositamente predisposte all'interno del cimitero
- collocate in urna da conservare in luogo privato (es: casa di familiare o altra persona designata), ricorrendo quindi alla pratica di affidamento ceneri

I cinerari a concessioni interni ai cimiteri vengono costruiti dal Comune e devono avere le caratteristiche di cui all'Allegato III del R.R. 4/2022, cioè di dimensioni nette interne non inferiori a cm 40 x 40 x 40.

Art. 21. – Sepolture per altre religioni

All'interno del cimitero non sono presenti aree destinate ai defunti di altre religioni diverse da quella cristiana cattolica. Il Piano prevede l'individuazione di un'area adibita a questa funzione.

Art. 22 – Epigrafi

Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte), le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio. I testi di norma sono scritti in lingua italiana, fatta eccezione per i nomi di persona e località straniere ove occorra; sono comunque consentite espressioni o citazioni in altre lingue.

Le epigrafi sulle lastre in marmo dei loculi, degli ossari e dei cinerari possono essere scolpite, incise, piombate o realizzate in rilievo.

La modifica o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni dei punti precedenti. Le epigrafi di materiale o contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato, nonché quelle

abusivamente introdotte nel cimitero, sono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario previa diffida.

Art. 23 - Obbligo di manutenzione

Il concessionario di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione. L'Ufficio vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora sia accertato che una sepoltura richieda lavori manutentivi, il concessionario è diffidato con provvedimento dell'Ufficio ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

In caso d'inottemperanza da parte del concessionario, si procede come prescritto dal Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali.

Art. 24 - Piante ornamentali

La messa a dimora di piante ornamentali su sepoltura è soggetta ad autorizzazione scritta dell'Ufficio, per domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.

Su ogni tipo di sepoltura a terra è consentita la messa a dimora di piante che dovranno essere costantemente mantenute sotto l'altezza massima di mt. 1,00 ed entro il perimetro dell'area concessa, rispettando comunque i diritti delle sepolture vicine.

Art. 25 - Giardini e addobbi floreali

La cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita purché siano rispettati i diritti delle sepolture vicine; è fatto divieto di oltrepassare i limiti dell'area in concessione, di manomettere e di collocare piante d'alto fusto che possono danneggiare i monumenti circostanti, così come previsto dall'articolo 24 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

La Direzione Cimiteriale ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti, quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. Per gli inadempienti, saranno rimosse dal personale comunale senza alcun preavviso.

Art. 26 - Tipi d'illuminazione

Su loculi ed ossari, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita l'illuminazione elettrica a basso voltaggio; è severamente vietata l'illuminazione ad olio o cera.

Art. 27 - Servizio d'illuminazione elettrica

Il servizio d'illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività. L'Amministrazione Comunale si riserva di affidare in concessione il servizio.

CAPO V: ALTRI SPAZI CIMITERIALI

Art. 28 – Manufatti e ambienti di servizio

Gli ambienti di servizio oggi esistenti sono confermati; è possibile intervenire sulle strutture già realizzate secondo necessità, soprattutto per manutenzioni, adeguamenti e migliorie.

È altresì necessario aggiungere o ricavare un terzo servizio igienico, da destinare alle persone con disabilità secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 236/1989.

Di seguito si riportano i codici colore (Kerakoll) utilizzati per il restauro dell'arco trionfale:

- C 3001 (IR 73) – beige chiaro
- C 3050 (IR 56) – beige medio
- K 007.006 (IR 32) – verde scuro

È ammesso, oltre che consigliato, ricorrere ai suddetti codici per le tinteggiature esterne di eventuali nuovi manufatti in muratura. Eventuali tinte da utilizzare sugli altri corpi di fabbrica del cimitero dovranno in ogni caso confrontarsi con queste scelte cromatiche già avallate dal Soprintendenza.

Art. 29 – Spazi aperti

Tutti gli spazi aperti del cimitero saranno opportunamente sistemati e curati.

La manutenzione delle aree dovrà essere puntuale da parte sia del Comune che dei concessionari. In tutti gli spazi aperti al pubblico, il Comune dovrà garantire la fruibilità e l'accesso anche a persone con disabilità o problemi motori. I percorsi pedonali di nuova realizzazione dovranno essere realizzati in materiale drenante, antigelo e antisdrucchiolo (es: ghiaia compattata).